

Regolamento per le assunzioni

Art. 1 - L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui alla legge n.68/99 ai sensi della legislazione vigente per le categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Art. 2 - Le procedure di assunzione si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, a strutture specializzate di selezione in outsourcing, nonché a sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

La struttura di valutazione, interna alla società od individuata mediante affidamento in outsourcing a specializzati operatori del mercato del lavoro, dovrà esser realizzata con esperti di provata competenza nelle attività di selezione, ricerca e reclutamento del personale.

La società Terra di Lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, potrà avvalersi di ogni strumento e/o forma contrattuale flessibile di assunzione, formazione ed impiego del personale prevista dal codice civile, nonché dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Sarà data applicazione ai contratti collettivi nazionali vigenti per la disciplina dei contratti a tempo determinato, dei contratti a contenuto formativo, della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

In deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, in caso di assunzioni che si rendano necessarie a seguito dell'affidamento di servizi già prestati da altri soggetti, ai quali la società Terra di Lavoro a qualsiasi titolo succede in virtù di contratto di appalto, di concessione, affidamento, ovvero di altra convenzione, verrà prioritariamente perseguito il mantenimento dei livelli occupazionali mediante l'assunzione dei lavoratori già impiegati nei servizi o nell'esecuzione di opere alle dipendenze dell'azienda precedentemente affidataria.

Eventuali incarichi conferiti dalla società a propri dipendenti ovvero a consulenti esterni, saranno disposti rispettando i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, tenendo conto delle professionalità necessarie ai fini delle attività, opere o servizi professionali richiesti.

Art. 3 - La struttura di valutazione sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione e dovrà operare in base ai principi di cui all'articolo 35 d.Lgs. 165/2001, così come recepiti dall'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 - Le operazioni di selezione, nel caso di avviamento degli iscritti nelle liste di cui alla legge 68/99 in base a quanto disposto dall'art. 1 lettera b), sono curate dalla stessa struttura di valutazione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

Il giudizio reso dalla struttura di valutazione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

Le prove di selezione saranno ispirate a criteri di imparzialità, economicità e celerità di espletamento e potranno consistere nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla struttura di valutazione subito prima dell'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.

Art. 5 - Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia ad orario pieno che parziale, trovano applicazione le modalità di seguito indicate:

a) - le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente centro per l'impiego oppure mediante esecuzione di una prova pratica comparativa;

b) - l'assunzione del restante personale avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, previa valutazione dei titoli, i candidati in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. Si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a procedere ad assunzioni a tempo determinato in deroga a quanto previsto dal Regolamento, in casi di comprovata urgenza.

Art. 6 - Il trattamento economico e normativo del personale è disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed applicabili, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

Art. 7 - Il presente regolamento dovrà essere opportunamente integrato ed è ritenuto operativamente valido nelle more di emanazione dei Regolamenti attuativi di cui al comma 10, letter A), dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, ovvero di nuove e diverse esigenze aziendali.

